



## Codice delle assicurazioni private Modifiche introdotte dal d.lgs 57/2026

### **FAI INFORMA 128/2026 – NORME AUTOTRASPORTO**

La Fai di Torino informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2026 è stato pubblicato il [decreto legislativo n. 57 del 27 marzo 2026](#), che introduce alcune modifiche al codice delle assicurazioni private ([d.lgs n.184/2023](#) – d’ora in avanti c.a.p).

Quest’ultimo intervento fa seguito a quello contenuto nella legge n. 34 dell’11 marzo “Legge annuale sulle piccole e medie imprese” (sulla quale vedi la circolare fai informa n. 079/2026 del 24 marzo u.s) che, ricordiamo, ha esentato dall’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile auto (RCA), le seguenti tipologie di mezzi:

- Carrelli elevatori, non immatricolati, quando operano all’interno di aree aziendali, stabilimenti magazzini o depositi;
- Veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali ed aeroportuali, coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall’assicurazione obbligatoria.

Il nuovo d.lgs interviene sempre sulle esenzioni dall’assicurazione r.c.a stabilite dall’art. 122 bis del c.a.p, prevedendola tra l’altro nei casi seguenti:

- Veicolo non idoneo all’uso come mezzo di trasporto, compreso quando risulti privo di parti essenziali che lo rendano, in maniera stabile, inadatto all’uso. Un decreto del MIT dovrà identificare le parti essenziali di un veicolo che, se mancanti in maniera stabile, lo rendono inadatto all’utilizzo. Questa deroga si applica anche in presenza di una sospensione volontaria dell’utilizzo del veicolo, formalmente comunicata dal diretto interessato all’impresa di assicurazione mediante comunicazione resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 del D.P.R 445/2000).
- Veicoli di interesse storico e collezionistico, per i quali l’obbligo assicurativo può essere adempiuto anche con schemi assicurativi diversi dalla r.c.a.

Inoltre, con decreto interministeriale (MIT/MIMIT), sentito l'IVASS, nei casi di uso stagionale e nelle ipotesi di trasferimento di proprietà, demolizione o esportazione definitiva all'estero dei veicoli, possono essere previsti schemi di contratti di assicurazione obbligatoria della r.c.a, con durata inferiore a quella stabilita dall'art. 170 bis del c.a.p (1 anno o, su richiesta dell'assicurato, 1 anno più frazione).

L'ultima modifica ha interessato l'art. 134 del c.a.p sull'attestazione sullo stato di rischio. Si prevede in particolare che l'IVASS, con regolamento, determini le indicazioni aggiuntive da inserire nel predetto attestato, stabilendone la validità (comunque non inferiore a 12 mesi) e individuandone i termini sulla decorrenza e durata del periodo di osservazione del rischio. L'attestazione, inoltre, deve contenere i dati sui sinistri e sul conducente del mezzo.